

## AVV. EMILIO RICCI

- 00195 Roma
  Via Premuda, 18
  Tel. 06 3972 5129
  06 3972 3193
  Fax 06 3972 2786
- www.avvemilioricci.it
  e.ricci@avvemilioricci.it
  PEC: emilionicolaricci@ordineavvocatiroma.org
- Patrocinanti in Cassazione Avv. Emilio Ricci
  - Avv. Giuseppe Raimondi Avv. Rosa Anna Ruggiero
  - Avv. Ilaria Di Muccio Avv. Floria Carucci Avv. Michela Pulcianese
- Avv. Massimiliano Rosti

  Avv. Antonio Giambrone
- Dott. Nicola Ricci

- Consulenti
  - Avv Roberto Venettoni Dott, Carmine Damis Prof. Arch, Massimo Locci
- Studi collegati

Della Sala & Associati • Milano Manzitti & Associati • Genova Avv. Sergio Stravino • Napoli Avv.ti Arturo e Marco Guidi • Firenze

## Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Roma

## Denuncia - Querela

Il sottoscritto Gianfranco Pagliarulo, in qualità di Presidente e rappresentante legale *pro tempore* dell'A.N.P.I., (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, con sede in Roma, Via degli Scipioni n. 271), nominato con delibera del 30.10.2020 del Comitato nazionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'A.N.P.I., approvato con D.L. 5 aprile 1945 e successive modificazioni e pubblicazioni (All. n. 1), espone quanto segue.

\*\*\*\*\*

Il 7 gennaio 2024 un nutrito gruppo di neofascisti, tra cui militanti di estrema destra e alcuni appartamenti a frange del tifo ultras, si radunava a Roma in Via Acca Larenzia davanti alla ex sede del Movimento Sociale Italiano per partecipare alla commemorazione organizzata in occasione dell'anniversario della morte di tre militanti del fronte della gioventù avvenuta nel 1978.

Durante la manifestazione, che si ripete da anni con le stesse modalità, i circa mille partecipanti, schierati in formazione paramilitare e al grido "presente", per ben tre volte e all'unisono si esibivano nel saluto romano.

Il raduno è stato oggetto di numerosi articoli apparsi sugli organi di stampa, locali e nazionali, che hanno immortalato l'evento, anche con foto e video pubblicati sui siti internet delle varie testate (vds <a href="https://www.interno.gov.it/it/roma-saluto-romano-acca-larentia-ci-sono-i-primi-identificati-dalla-digos">https://www.interno.gov.it/it/roma-saluto-romano-acca-larentia-ci-sono-i-primi-identificati-dalla-digos</a>).

Dagli organi di stampa si è, altresì, appreso che gli investigatori della Digos avrebbero già identificato alcuni dimostranti che si sono esibiti nel saluto romano e una prima notizia di reato sarebbe già stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Roma. (https://www.interno.gov.it/it/roma-saluto-romano-acca-larentia-ci-sono-i-primi-identificati-dalla-digos).



Tali condotte, dal chiaro tenore fascista, oltre a mortificare la memoria di coloro i quali hanno perso la vita per portare in difesa dei principi di libertà e democrazia posti alla base della Repubblica e vituperare lo Stato Italiano nonchè i valori versati nella Costituzione su cui esso si fonda, integrano il reato di apologia del fascismo e violano il divieto di manifestazioni fasciste di cui agli artt. 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba).

Le norme richiamate, che costituiscono integrazione e attuazione del dettato Costituzionale e, segnatamente, della XII Disposizione transitoria e finale, vietano la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista nonché l'esaltazione di simboli e principi che ne costituiscono espressione.

La Legge Scelba, invero, sanziona l'apologia del fascismo intesa quale esaltazione del regime fascista attraverso l'esaltazione dei principi e delle figure che ne costituiscono i punti di riferimento. (l'art. 4, infatti, punisce chiunque «pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le sue finalità antidemocratiche»), nonché chi compie gesti esteriori e materiali riconducibili al disciolto partito (l'art. 5, infatti, punisce chiunque «partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista»).

Affinchè le norme richiamate si assumano violate, come stabilito dall'orientamento consolidato della Giurisprudenza Costituzionale, le fattispecie penali in contestazione colpiscono tutti quei contegni esteriori "che possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute e non solo gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione ma anche manifestazioni, espressioni, gesti, comportamenti, quali possibili e concreti antecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente inibito e quindi idonei a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste" [vds, ex multis, Corte Costituzionale, Sent. n. 15/1973].

La Suprema Corte ha, inoltre, specificato che le suddette fattispecie "si configurano come reati di pericolo concreto e che le manifestazioni del pensiero fascista e dell'ideologia fascista ... sono vietate ... se hanno i connotati di cui sopra e pertanto pongono in pericolo la tenuta dell'ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi" [Corte di Cassazione, Sezione I, Sent. n. 8108/2018].

Sulla scorta dei dettami richiamati e in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, è stato recentemente ritenuto che il rito della chiamata del presente e del contestuale saluto romano, riconosciuto l'assorbimento della fattispecie di "esibizionismo razzista" disciplinata dalla Legge Mancino nella fattispecie di cui alla Legge Scelba, integra il reato di cui all'art. 5 della L. n. 645 del 20.06.1952 (Tribunale di Milano, Sezione III Collegiale, Sentenza n. 12111 del 13.07.2023, All. n. 2).

Nel suddetto caso, totalmente sovrapponibile con quello qui in esame, i Giudici hanno ritenuto che "l'afflusso ordinato e inquadrato ... la sistemazione dispiegata per file ordinate e simmetriche ... costituenti blocchi compatti, a mo' di falangi ... il rito della chiamata del presente ... concluso con la levata del saluto fascista ...", costituissero, senza tema di dubbio, manifestazioni fasciste rientranti nell'alveo fisiologico della norma in commento.

Con particolare riferimento alla fattispecie concreta, identica a quella censurata nel caso di specie, i Giudici hanno precisato che "la risposta corale e simultanea con il presente e il saluto fascista o romano rispetto all'appello intonato dall'officiante fu l'articolazione ordinaria anzi quella proprio rituale ... notoriamente emblematico nella simbologia liturgica fascista, tant'è che fu appositamente disciplinato alla voce <<Appello Fascista>> del Dizionario di politica edito dal Partito Nazionale Fascista nel 1940, voluto espressamente da Mussolini.

In conclusione, i fatti qui rappresentati (come anche quelli oggetto della pronuncia richiamata), poiché si risolvono in una "manifestazione fascista ... ricorrendo anche il carattere della pubblicità (in pubblica riunione) ossia della realizzazione sulla pubblica via e in luogo affollato, scandendo una liturgia ampiamente annunciata e rituale ... in modo da attrarre non solo i passanti ma anche, come ogni anno, i media, amplificando a dismisura la risonanza dell'evento ... integrato pure il pericolo concreto ... in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi", integrano senz'altro la condotta tipica prevista e punita dall'art. 5 della Legge Scelba in assonanza ai principi statuiti dalla Giurisprudenza di Legittimità (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 12049/2023, Polacchi)

La manifestazione qui censurata, che avrebbe dovuto svolgersi come mera commemorazione dei defunti, si è come sempre tramutata nell'occasione per la rievocazione in chiave apologetica e l'esaltazione (criminale, s'intende...), del regime fascista: un migliaio di nostalgici impegnati a celebrare l'ideologia e le aberrazioni che hanno caratterizzato il ventennio fascista, in spregio alla barbarie che esso ha rappresentato e, non ultimo, delle suddette norme che vietano tali comportamenti, assolutamente intollerabili.

Ciò, inevitabilmente, si risolve nell'auspicio e nell'incitazione per la ricostituzione del partito e solleva l'allarmante pericolo che le varie organizzazioni composte dai c.d. irriducibili e nostalgici del fascismo possano fondersi e dar luogo ad una nefasta ripetizione della cupa storia che ha caratterizzato il regime in parola.

È sufficiente esaminare i video pubblicati sui siti dei giornali maggiormente diffusi per verificare come serpeggi chiaramente tra i manifestanti il desiderio, neppure sottaciuto ma apertamente dichiarato e persino gridato, di un ritorno al passato, da cui traspare la concreta volontà di far rivivere tempi che furono attraverso le speranze riposte negli attuali movimenti politici che agli ideali fascisti si ispirano e si conformano.

Tali condotte violano la XII Disp. Att. della Carta costituzionale che vieta la ricostituzione del partito fascista e la Legge Scelba che ne costituisce integrazione e attuazione.

In considerazione di tutto quanto innanzi rilevato è evidente che i comportamenti descritti arrecano una gravissima offesa all'A.N.P.I, associazione originariamente nata per rappresentare le istanze dei combattenti che hanno avversato il fascismo durante le lotte di liberazione e che, sin dalla



sua costituzione, ha fatto dei valori dell'antifascismo, della promozione della democrazia e delle libertà consacrate nella nostra Carta costituzionale, la propria precipua missione.

L'A.N.P.I., infatti, è stata costituita per dare corpo unitario alle aspirazioni di libertà e giustizia proprie dei partigiani, conservarne e tramandarne i valori conseguenti, anche in modo da evitare rigurgiti neo-fascisti, quali sono, evidentemente, quelli posti in essere dai soggetti che hanno posto in essere le odiose condotte sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, le quali arrecano un evidente danno morale e d'immagine, *iure proprio*, anche all'A.N.P.I. in relazione agli interessi ed obiettivi indicati nelle norme statutarie.

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli Enti e le Associazioni «possono costituirsi parti civili associazioni, anche non riconosciute che avanzino, 'iure proprio', la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente". Pertanto, con tali argomentazioni, sono state dichiarate legittime le costituzioni di parte civile delle associazioni» (Cass., sez. V, n. 50497/2018, 20 giugno 2018, Cass., sez. V, 12 gennaio 1996, Amendola, in Guida al dir., 1996, f. 24, p. 101; nello stesso senso, Cass., sez. I, 8 luglio 1995, Costioli, in C.E.D. Cass., n. 202736; Cass., sez. III, 15 giugno 1993, Benericetti, ivi, n. 196167; Cass., sez. III, 29 settembre 1992, Serlanga, in Giust. pen., 1993, II, p. 292; più di recente, Cass., sez. II, 18 ottobre 2012, Andreicik e altri, in C.E.D. Cass., n. 254675).

Sulla base di questi argomenti, l'A.N.P.I. è già stata riconosciuta parte civile in numerosi procedimenti aventi ad oggetto condotte analoghe a quelle qui rappresentate.

\*\*\*\*\*

Per tutte le ragioni esposte, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'ANPI, propone con il presente atto

## Denuncia-Querela

nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato alla manifestazione tenutasi in data 7 gennaio 2024 in Roma, Via Acca Larenzia, presso l'ex sede del Movimento Sociale Italiano, dei quali si chiede l'identificazione, per i reati di cui agli artt. 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba), nonchè per tutti i reati che l'Autorità Giudiziaria vorrà ravvisare nei fatti esposti.

Con riserva di costituirsi parte civile, si chiede di essere informato della eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari a norma dell'art. 406 c.p.p. e dell'eventuale richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

Nomina proprio difensore di fiducia l'avv. Emilio Ricci, con Studio a Roma in via Premuda n. 18, presso cui elegge domicilio.



Conferisce, sin d'ora, al suddetto difensore procura speciale a proporre eventuale opposizione ai sensi degli artt. 408 e ss. c.p.p. nonché a costituirsi parte civile, nome e per conto del sottoscritto, in ogni fase e grado del giudizio al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni materiali e morali, patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dei fatti esposti.

Conferisce procura speciale all'avv. Emilio Ricci, contestualmente nominato quale difensore di fiducia, affinché, personalmente o tramite sostituti a ciò delegati, in nome e per conto del sottoscritto querelante, provveda al deposito del presente atto di Denuncia-Querela anche attraverso il deposito telematico.

Gianfranco Pagliarulo

Presidente Nazionale ANPI

fine house tophendo

La firma è autentica